APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA GERMANIA IL 13 FEBBRAIO 1939-XVII

Art. 2

Il Governo germanico e' d'accordo che i prodotti farmaceutici e le specialita' medicinali di origine e provenienza italiana possono essere introdotti liberamente in Germania con l'osservanza delle prescrizioni e condizioni previste dalla legislazione germanica.

Versione in vigore dal 6 luglio 1939, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione degli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Germania il 13 febbraio 1939-XVII
Estremi	Legge 15 maggio 1939, n. 831
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-degli-accordi-di-carattere-commerciale-stipulati-in-roma-1939/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it